

# Legge 6 febbraio 2006, n. 37 recante Modi che all articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

## **LEGGE 6 febbraio 2006, n.37**

**Modi che all articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di  
tutela dei minori nella programmazione televisiva.**

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modi che all articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112

1. All articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti  
modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» e inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;
- c) al comma 3, le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
- d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall assegnazione»;
- e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24

novembre 1981, n. 689.» e inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni quali cate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

## Art. 2.

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI